

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	689
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	689
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
CAPPUGI ed altri: Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione (781)	689
PRESIDENTE	689, 692, 693, 694
REPOSSI, <i>relatore</i>	690, 692
BETOLI MARIO	691, 694
RUBINACCI	691
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la Previdenza sociale</i>	692, 694
CREMASCHI	694
GUI	694
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (1638)	694
PRESIDENTE	694
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	694

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati L'Eltore e Simonini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Scarpa è sostituito dal deputato Grezzi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione. (781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Scalia Vito, Morelli, Ferrara Domenico, Repossi, Buffone, Geremia concernente la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al com-

pimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.

Nella precedente seduta, in cui fu discussa la proposta di legge suddetta, e cioè quella del 24 novembre scorso, fu deciso di nominare un comitato ristretto per riferire alla Commissione in merito ad alcune osservazioni fatte nel corso della discussione stessa.

Il termine di tre settimane, fissato per riferire, è ormai da lungo tempo scaduto e poiché questo comitato è stato convocato più volte, ritengo che si possano ormai tirare le conclusioni dei lavori dal medesimo compiuti.

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di ragguagliare la Commissione sui detti lavori.

REPOSSI, Relatore. Il comitato ha esaminato attentamente le tre soluzioni che si prospettavano all'esame della Commissione: consentire versamenti volontari (cioè ammettere anche coloro che risultavano aver versato un solo contributo); ammettere coloro a favore dei quali risultasse versato almeno il 50 per cento di quanto necessario per avere diritto alla pensione; e infine la tesi intermedia — già praticamente in uso presso l'I.N.P.S. anni fa — cioè accettare la proposta di legge come viene presentata alla Commissione aggiungendo però due emendamenti. Il primo consiste nell'inserire nel primo comma dell'articolo unico, dopo la parola « vecchiaia » e prima delle parole « esplicino attività » le altre: « purché possano far valere almeno 48 contributi settimanali obbligatori effettivamente versati ».

La Commissione, poi, si è preoccupata di un altro aspetto del problema. Nell'articolo unico della proposta di legge, che viene sottoposta al nostro esame, si dispone che possono essere ammessi ai versamenti volontari anche coloro che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto a pensione di vecchiaia purché abbiano superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne. È stata sollevata la questione che potrebbero esserci non pochi assicurati che, pur non avendo raggiunto i limiti di età, possono far valere il contributo minimo previsto dall'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'articolo 25 di detta legge contiene disposizioni transitorie: consente il diritto alla pensione di vecchiaia quando, oltre il limite di età, risultino almeno quindici anni di contribuzione effettiva e stabilisce una certa scala di annualità di contribuzioni effettive: scala che va dal 1952 al 1962. Quando sarà ope-

rante la norma che prescrive i 15 anni di contribuzioni effettive e che impone un certo numero di annualità di versamenti, secondo le disposizioni precedenti alla legge n. 218, potrebbe anche darsi che l'assicurato non avesse il requisito per il diritto alla pensione e che l'I.N.P.S. non consentisse il versamento volontario per coloro che sono in possesso del requisito delle contribuzioni ma che non hanno quello degli anni previsti per il diritto alla pensione. Di conseguenza, si potrebbe avere il caso di un assicurato, obbligato a rimanere in attesa della maturazione degli anni previsti, col pericolo di perdere la possibilità di avere la pensione, in applicazione delle norme della legge n. 218. Per evitare inconvenienti di questo genere, è stato presentato appunto un emendamento al primo comma dell'articolo unico nel senso che possono essere autorizzati ai versamenti volontari coloro che possono far valere almeno 48 contributi settimanali.

Si propone inoltre di aggiungere al primo comma il seguente: « La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo, di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo ».

Con questo emendamento si vuole, appunto, dare la possibilità a lavoratori di età inoltrata di maturare il loro diritto alla pensione di invalidità. E qui vorrei richiamare l'attenzione su quanto è accaduto recentemente: l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dopo 25 anni di applicazione dell'articolo 57 per cui i contributi versati erano valevoli anche agli effetti della invalidità, un bel giorno, interpretando a suo modo una certa norma ha stabilito che i contributi versati a norma dell'articolo 57 erano valevoli solo per l'assicurazione sulla vecchiaia. Così noi veniamo ad avere migliaia di assicurati che hanno ottenuto la pensione di invalidità proprio in virtù dei versamenti fatti secondo il disposto dell'articolo 57 ed altri lavoratori che — senza l'intervento di una norma modificatrice — si troverebbero esclusi dal diritto alla pensione.

Per questo motivo, ad avviso del vostro relatore, è stato saggiamente ammesso che i contributi che si versano secondo la norma della legge che andremo ad approvare, sono validi a qualsiasi effetto: sia per il diritto alla pensione di vecchiaia che per quella di invalidità.

BETTOLI MARIO. A nome dell'opposizione di sinistra, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge in esame, anche perché la tragica situazione dei lavoratori interessati è stata ampiamente illustrata dalle recenti assemblee di sindacati pensionati e del congresso del sindacato pensionati italiani tenutosi a Savona qualche tempo fa. Si tratta, quindi, non solo di una esigenza dei lavoratori ma soprattutto di una necessità di giustizia per una larga parte di lavoratori anziani i quali, per una ragione o per un'altra, con l'entrata in vigore della legge del 1952, si sono venuti a trovare in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui si trovavano nel periodo precedente.

Siamo pure favorevoli alla approvazione degli altri due emendamenti presentati dal relatore che chiariscono in modo preciso quali sono i limiti e le possibilità di intervento rappresentati da questa legge.

RUBINACCI. Non vorrei contrastare una soluzione che potrà trovare consenzienti tutti i membri della Commissione anche perché il relatore, come di consueto, oltre a esporre una serie di elementi obiettivi, ha svolto anche un'opera di avvicinamento tra punti di vista contrastanti. Desidero però approfittare di questa circostanza per lanciare una specie di grido d'allarme. Stiamo attenti a non scardinare, attraverso interventi singoli, tutto quello che è il sistema dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Dico ciò, sia in riferimento a parecchie proposte di legge riguardanti punti particolari del sistema, sia anche in relazione ad altre annunziate e paventate iniziative specialmente sul terreno dei finanziamenti e per le quali ritengo doveroso esternare la più viva preoccupazione.

Io mi auguro che attraverso un chiarimento, che potrà avvenire anche in sede parlamentare, queste minacce al nostro sistema previdenziale non saranno attuate. Comunque, vorrei che su questo terreno fossimo tutti d'accordo e cominciasimo a dare l'esempio evitando l'emanaione di tanti provvedimenti di carattere sia pure marginale.

Per quanto riguarda la proposta di legge in esame, desidero ribadire ancora una volta questo concetto: se l'assicurazione fosse basata esclusivamente sui contributi pagati dai singoli lavoratori, anche la prosecuzione volontaria potrebbe essere ammessa in senso lato.

Ma nel nostro sistema le cose non stanno così. Il versamento dei contributi serve esclusivamente ai fini di accertare se si raggiunge la pensione, in base al diritto ad averla. La

pensione è data innanzi tutto dalla mutualità generale, cioè a dire dai lavoratori pensionandi il cui diritto evidentemente viene ad essere limitato da un concorso più ampio verso una determinata categoria; in secondo luogo essa è data dalla partecipazione dello Stato del 25 per cento, ed è data anche da quell'intervento nella misura del 50 per cento da parte dello Stato che occorre per raggiungere la pensione minima.

Questo intervento, evidentemente, si applica sempre nei casi di prosecuzione volontaria perché in essi si rimane sempre molto al disotto della pensione minima garantita per legge.

In effetti noi veniamo ad incidere su di un diritto altrui e veniamo in un certo senso forse anche a giustificare quegli interventi limitativi che noi desideriamo evitare da parte di chi è chiamato a contribuire in una misura così cospicua.

La disposizione si può giustificare per la pensione di vecchiaia, per quanto si tratti di una persona che abbia pagato per un solo anno — secondo l'emendamento proposto dal relatore — in tutta la vita lavorativa dai 14 anni fino ai 60, anche se quel lavoratore per una quarantina d'anni si sia occupato di altro.

Ma vorrei fare rilevare come ai fini della pensione di invalidità si viene a determinare, per coloro che hanno raggiunto 60 anni, una situazione profondamente diversa rispetto a chi diventa invalido a 20 o a 30 anni. A 60 anni si è invalidi per il solo fatto della vecchiaia. In altri termini vecchiaia e invalidità coincidono. Quindi tutti coloro che saranno ammessi alla prosecuzione volontaria, a differenza di tutti gli altri lavoratori che hanno versato contributi fino a 60 anni, avranno la pensione molto prima.

Pertanto, mi permetterei di sottoporre al relatore l'opportunità di fare una discriminazione a questo riguardo. Noi vogliamo dare la pensione ai vecchi, quindi, pensione di vecchiaia, ma violeremmo la sostanza del sistema previdenziale se al posto della pensione per vecchiaia dessimo, per il solo fatto della vecchiaia causa dell'invalidità, anche la pensione di invalidità. Ad ogni modo per questo mi rimetto all'apprezzamento sia del relatore che del rappresentante del Governo.

E vorrei concludere, dicendo: andiamo pure incontro a tutto un gruppo piuttosto numeroso di lavoratori che si trovano in questa incresciosa situazione ma teniamo presente che questa situazione oggi può essere la conseguenza di una cattiva applicazione del si-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

stema previdenziale nel periodo che ha preceduto ed immediatamente seguito la guerra. Personalmente, però, sarei d'avviso di limitare ad essi la regolarizzazione della loro posizione assicurativa dando un carattere non definitivo a questa disposizione di legge, ma piuttosto un carattere di norma transitoria. Non insisto perché ciò sia detto esplicitamente nella legge; però il mio voto ha questo preciso significato. Penso che a suo tempo bisognerà rivedere tutta la materia, il che si potrebbe fare dopo la normalizzazione di questa situazione assicurativa e dopo che avremo raggiunto una certa esperienza con l'applicazione di questa nuova legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, Relatore. Circa le preoccupazioni fatte presenti dall'onorevole Rubinacci sull'intervento dello Stato in relazione ai fondi previdenziali mi dichiaro d'accordo con lui. Manifestai una preoccupazione fin da quando votammo la legge per l'assistenza malattia ai pensionati. In quella occasione dissi che forse sarebbe stato un errore trasferire il contributo della tubercolosi dell'I.N.A.M. a favore di questi fondi, perché ciò avrebbe appesantito la spesa arrivando a circa 60 miliardi di lire (è difficile fare un preventivo esatto). Ebbi a dire altresì al Ministro Vigorelli di tener d'occhio il fondo pensioni e di non illudersi troppo sul fatto che avevamo una riserva di circa 70 miliardi, in quanto noi sappiamo che abbiamo un inserimento annuo di circa 200 mila nuovi pensionati, diciamo così, al netto.

Perciò, la preoccupazione manifestata dall'onorevole Rubinacci è fondata. Per quanto riguarda l'altra questione, mi permetto di dissentire un po' da lui, anche sulla definizione. Io, infatti, non ritengo che vecchiaia e invalidità siano termini identici. La vecchiaia è condizionata dal trascorrere di un periodo di tempo limitato, dopo di cui presupponiamo che il lavoratore sia messo a riposo, ma non implica una incapacità al lavoro.

La prova ne è che abbiamo molti pensionati per vecchiaia che purtroppo continuano a lavorare. Altro è l'invalidità, che è determinata in un momento qualsiasi della vita lavorativa in seguito ad un sopravvenuto ed impreveduto impedimento al lavoro.

Se è vero che, consentendo i versamenti volontari previsti dalla legge in esame, si allarga certamente il campo di coloro che avranno il diritto all'invalidità, questo fatto trova la sua

giustificazione nella prassi esistente per quelli che sono al lavoro e che possono arrivare al termine previsto con la prosecuzione volontaria senza avere raggiunto i termini assicurativi normali.

Circa la proposta di dare alla norma un carattere di transitorietà, io mi rimetto alla Commissione. Però se oggi dobbiamo preoccuparci di quello che è accaduto in passato, in cui si erano fermati i versamenti, penso che in avvenire ciò non dovrebbe più prodursi, perché ognuno deve essere diligente verso i propri interessi. Pertanto concordo con l'onorevole Rubinacci che ha in questo momento presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore ».

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ha avuto modo l'altra volta di esprimere la sua perplessità su questa e altre iniziative che tendono a modificare il sistema stabilito dalla succitata legge 4 aprile n. 218.

Ciò non perché la legge n. 218 sia immutabile e non presenti inconvenienti, ma perché essa rappresenta, rispetto a tutta la legislazione precedente, il tentativo — a nostro avviso abbastanza riuscito — di coordinare tutte le norme in materia creando un sistema organico che a base di pesi e contrappesi abbia una certa armonia e completezza.

Questa tendenza modificatrice, manifestata da parte di alcuni onorevoli colleghi — di ogni settore politico — mediante proposte di legge aventi articolo unico, dirette a scardinare la legge n. 18, rappresenta un sistema che io penso non si possa accettare, in linea generale. Comunque, udito il relatore e gli altri membri della Commissione, non posso che associarmi alle conclusioni che si sono delineate. Si ha così un classico ritorno all'articolo 57 del 1927. Lasciamo il limite contributivo di un anno (48 contributi settimanali o 24 quindicinali): con questo emendamento il testo potrebbe essere accolto e gli effetti negativi sarebbero limitati.

Siamo anche dell'avviso, come Ministero, che il comma aggiuntivo si possa accogliere.

Quanto alla proposta della distinzione tra vecchiaia e invalidità, è vero che non sempre i due elementi coincidono — come ha rilevato il relatore — ma è anche vero quello che ha detto l'onorevole Rubinacci.

Per la transitorietà delle norme, sono perfettamente d'accordo, perché è già strano che

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

dal 1952 ad oggi non si sia provveduto a modificare certe situazioni. Comunque, riaprire termini per due anni è possibile e potrà dare agli interessati il modo di inserirsi nel sistema.

In questo senso il governo si esprime favorevolmente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, numero 218, non è richiesta per gli assicurati, i quali, avendo superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia e non esplicino attività retributiva alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.

I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, dopo la parola: vecchiaia, e prima delle parole: e non esplicino, inserire le altre: purché possano far valere almeno 48 contributi settimanali obbligatori effettivamente versati ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico fino alle parole comprese « per il diritto alla pensione di vecchiaia ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e da me testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo unico: « e non esplicino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo ».

(È approvata).

Il relatore ha quindi proposto di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel predetto comma, pur essendo in possesso

del requisito minimo contributivo di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, numero 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'ultimo comma dell'articolo unico del seguente tenore:

« I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti ».

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto del seguente tenore:

« La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non è richiesta per gli assicurati, i quali, avendo superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purché possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplicino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo

La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel predetto comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo

I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti ».

L'onorevole Rubinacci ha quindi presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo unico che potrebbe eventualmente costituire articolo a se stante.

« Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

CREMASCHI. Non vedo perché si debba porre un limite di due anni. Se si ritiene che sia giusto porre riparo agli errori che sono stati commessi nel passato, se si riaprono i termini per dei cittadini che hanno bisogno, non vedo perché si debba far corso a una simile operazione solo per due anni.

GUI. Alla domanda dell'onorevole Cre-maschi credo che si possa rispondere. C'è stato un errore, probabilmente, nella legge del 1952 in quanto con le disposizioni precedenti erano maturate delle aspettative da parte dei lavoratori che poi, con la succitata legge, sono venute a cadere. Mentre la legge del 1952 ha posto un minimo di versamenti nel quinquennio, precedentemente questa limitazione non c'era. Migliaia di lavoratori, pur avendo versato i contributi previsti dalla legge precedente, hanno poi lasciato passare i termini, e la proposta dell'onorevole Cappugi vuole appunto rimediare a quanto si è verificato. Mi pare giusto perciò mettere i lavoratori in condizione di usufruire delle condizioni che erano previste dalla legislazione precedente, ed è per questo motivo che si riaprono i termini. Se invece si fa una questione di modifica permanente della legislazione, devo dire che le perplessità, manifestate da noi nella passata seduta e sollevate oggi dall'onorevole Rubinacci, e dal Governo, rimangono in vigore, perché si scardina in un modo permanente il sistema attuale dell'assicurazione obbligatoria.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non soltanto è favorevole alla proposta dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rubinacci, ma si permette di fare una questione molto importante e determinante ai fini del consenso o meno che darà alla proposta di legge.

Ho avuto modo poco fa di rilevare che la proposta aveva senso soltanto se si riaprivano i termini per un certo periodo di tempo allo scopo di dare agli interessati la possibilità di inserirsi nel sistema. Se invece si vuole dare alla proposta di legge un altro significato, il Governo è decisamente contrario, fino al punto che, se si insistesse in altra interpretazione, il Governo dovrebbe chiedere la rimessione di questa proposta all'Assemblea.

BETTOLI MARIO. Accettiamo la proposta di riaprire i termini per due anni, salvo poi a riesaminare la situazione che si verrà a maturare. Nulla toglie che ad un certo momento, come ci troviamo d'accordo per una proposta del genere, non ci si possa accordare affrontando la questione in modo definitivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui do di nuovo lettura:

« Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata al termine della seduta a scrutinio segreto.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. [(1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati.

Comunico che ho provveduto a fare stampare, per farli poi distribuire, gli emendamenti pervenuti nei giorni scorsi, nonché il parere della IV Commissione (finanze e tesoro). Questa mattina sono poi pervenuti alla Presidenza altri emendamenti da parte degli onorevoli Di Giacomo e Buttè; e altri sono stati annunciati.

Se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CAPPUGGI ed altri: « Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione » (781).

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

Hanno preso parte alla votazione.

Albarello, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardecì, Buttè, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, De Totto, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Grezzi, La Spada, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roberti, Rubinacci,

Santi, Scalia Vito, Storchì, Tognoni, Zaccagnini e Zamponi.

Sono in congedo:

L'Eltore e Simonini.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI